



**MISURE STRAORDINARIE PER LA DIDATTICA
PER EFFETTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID –19**

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e i successivi DPCM in materia;

Visto l'art. 1 comma 1 lettera h del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" che prevede che le Università consentano di svolgere le attività didattiche o curriculari con modalità a distanza individuate dalle medesime Università;

Visto l'art. 1 comma 1 lettera i del DPCM in parola che prevede che le assenze maturate dagli studenti nelle attività didattiche o curriculari per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria non siano computate ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

Visto il DPCM 11 Marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

Visto il DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale sono state disposte ulteriori misure restrittive ed è stata disposta la proroga fino al 3 aprile 2020 di quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono stati entrambi prorogati al 3 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma



3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020", con effetto dal 23 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 salvo diverse ulteriori indicazioni;

Visto il DPCM del 1 aprile 2020, che ha disposto l'efficacia delle disposizioni dei decreti del presidente del consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";

Visti i provvedimenti di recepimento normativo emessi dall'Università degli Studi di Milano, tutti orientati a garantire la regolarità dei servizi all'utenza, con modalità telematiche e tali comunque da consentire agli studenti di poter proseguire il loro percorso formativo nelle tempistiche previste e senza significative ricadute;

Visti i dd.rr. sui servizi pubblici essenziali e in particolare il decreto rettorale in data 13 marzo 2020 "Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali, per effetto dell'emergenza sanitaria da covid -19";

Viste le comunicazioni inviate dal Rettore e dal Prorettore alla Didattica a tutta la comunità accademica in materia di didattica a distanza, esami di profitto, esami di laurea;

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1208 del 4.3.2020;

Visto il Regolamento studenti, emanato con D.R. 0256003 del 28 luglio 2008 e successive modifiche;

Visti i DPCM del 17 Maggio 2020, 11 Giugno e 14 Luglio 2020, unitamente alle ordinanze della Regione Lombardia del 17 Maggio, 12 Giugno e 14 Luglio 2020;

Viste tutte le note ed i provvedimenti ministeriali finora intervenuti;

Visto in particolare quanto già disposto con i precedenti decreti rettorali del 10 Aprile 2020 e del 31 Luglio 2020 dal titolo "Misure straordinarie per la didattica per effetto dell'emergenza da Covid 19";

Visto il DPCM 13 Ottobre 2020 e l'ordinanza Regione Lombardia n. 620 del 16 Ottobre 2020;

Visto il DPCM del 18 Ottobre 2020 che, a modifica del precedente DPCM 13 Ottobre, introduce al punto 7 la seguente previsione: "Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono in base all'andamento del quadro epidemiologico piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid 19, di cui all'allegato 22".



DECRETA

Art. 1 – Proroga misure straordinarie

Le misure straordinarie di cui al decreto rettorale 31 Luglio 2020 *“Misure straordinarie per la didattica per effetto dell’emergenza da Covid 19”* sono prorogate fino al 31 Dicembre 2020.

Art. 2 – Esami scritti

Fino alla data del 31 Dicembre 2020, gli esami scritti si svolgeranno, secondo la modalità scelta dal docente, totalmente da remoto o in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Art. 3 – Esami orali

Fino alla data del 31 Dicembre 2020, tutti gli esami orali si svolgeranno da remoto, nelle modalità sinora adottate.

Art. 4 – Esami di laurea

Fino alla data del 31 Dicembre 2020, le sedute delle lauree triennali si svolgeranno da remoto, secondo le modalità in vigore con il decreto rettorale del 10 Aprile 2020, prorogate con il decreto 31 Luglio 2020.

Sino al termine della sessione ora in atto, previsto per il 6 Novembre 2020, le sedute delle lauree magistrali e magistrali a ciclo unico, si svolgeranno in presenza. I candidati andranno suddivisi in gruppi di numerosità contenuta, da convocare ad orari diversi in aule la cui capienza permetta di rispettare il distanziamento sociale e le regole di sicurezza vigenti.

A partire dal 9 Novembre 2020 e sino al 31 Dicembre 2020 per le lauree magistrali e magistrali a ciclo unico la discussione della tesi e la proclamazione si svolgeranno da remoto.

Art. 5 - Attività di laboratorio e tirocini interni all’Ateneo

Le attività di laboratorio svolte a fini didattici, per tesi di laurea, laurea magistrale e dottorato e per tirocini potranno svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di tutela della salute che sono stati opportunamente divulgati dall’Amministrazione e che risultano pubblicati sul sito web alla sezione Covid-19.

Il responsabile di struttura è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle regole di sicurezza vigenti ed a segnalare eventuali violazioni.

Prima di accedere ai laboratori, gli studenti dovranno dichiarare di aver preso attenta visione delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della salute pubblica divulgate dall’Amministrazione e pubblicate sul sito.



Art. 6 - Tirocini esterni all'Ateneo di studenti e laureati

Per i tirocini continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, come previste all'art. 7 del decreto rettorale 31 Luglio 2020.

Art. 7 – Master e corsi di perfezionamento

Le attività formative dei master e corsi di perfezionamento si svolgeranno secondo la modalità scelta dal docente Coordinatore, totalmente da remoto o in presenza.

Art. 8 - Entrata in vigore

Tutte le disposizioni del presente decreto si intendono immediatamente valide ed efficaci, fatta salva contraria disposizione e/o l'entrata in vigore di disposizioni normative – nazionali e/o regionali – che dovessero determinare orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti.

Milano, 19 Ottobre 2020

Il Rettore

Elio Franzini